

SCHEDA

Decreto-legge n. 35/2013 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”.

Art. 1- Pagamenti dei debiti degli enti locali

Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale maturati alla data del **31 dicembre 2012** ovvero i debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine per un importo complessivo di 5.000 milioni per il 2013 (comma 1). Ai fini della **distribuzione** della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del **30 aprile 2013**, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale (comma 2).

Entro il 10 maggio la Conferenza Stato-città ed autonomie locali potrà fornire modalità di riparto, e poi con decreto del Ministro dell'economia, entro il **15 maggio 2013**, sono individuati gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per ciascun ente locale. Qualora le richieste complessive risultino inferiori all'importo del 90 per cento, la quota residuale è aggiunta all'importo del 10 per cento ed è attribuita a ciascun ente con il decreto da emanare entro il 15 luglio 2013 (comma 3). Al comma 4, si prevede che le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, su segnalazione degli organi di controllo dell'ente locale, debbano verificare che gli enti locali richiedano gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità sopra evidenziate. Qualora tali enti, senza giustificato motivo, non abbiano rispettato tali termini e modalità ovvero non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, le medesime sezioni giurisdizionali regionali provvedono ad irrogare una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Si prevede un'accelerazione dei pagamenti di debiti di parte capitale; infatti, nelle more degli adempimenti, ciascun ente locale potrà effettuare i pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2012 nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono richiedere entro il 30 aprile 2013 (comma 5). Inoltre, viene sospeso per l'anno 2013 il cosiddetto patto nazionale orizzontale (comma 6). I commi 7 e 8 aumentano gli spazi finanziari del patto delle regioni finalizzati prioritariamente a liquidare residui di parte capitale in favore degli enti locali, con effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a 1.400 milioni di euro. Per l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (comma 7). I conseguenti maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno delle Regioni e Province autonome dovranno essere utilizzati esclusivamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale. Tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente a liquidare residui di parte capitale in favore degli enti locali (comma 8). Si prevede, per l'anno 2013 e fino al 30 settembre, un incremento da 3 a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria (ex art. 222 TUEL). L'utilizzo della maggiore anticipazione vincola per i comuni una quota corrispondente delle entrate dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 e per le province una quota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, per l'anno 2013 (comma 9). Nello stato di previsione del Ministero dell'economia si prevede l'istituzione di un fondo, denominato “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, con una dotazione

di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014 (comma 10). Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni: “enti locali” con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014; ☒ “regioni e alle province autonome” con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l’anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l’anno 2014; ☒ “enti del Servizio Sanitario Nazionale”, con una dotazione di cui 5.000 milioni di euro per l’anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l’anno 2014.

Sempre al comma 10, si prevede che, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Una quota non superiore al 10 per cento, della dotazione complessiva delle Sezioni è destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui agli articoli 1 e 2 richiesti in data successiva a quella prevista dai predetti articoli ma, comunque, non oltre il 30 settembre 2013. La norma determina effetti finanziari negativi in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno pari a 10.000 milioni di euro per il 2013 e 16.000 milioni di euro per il 2014. Per garantire l’immediata operatività della “Sezione enti locali”, il Ministero dell’economia si avvale della Cassa depositi e prestiti S.p.A., stipulando un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009, e trasferendo le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l’altro, criteri e modalità per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione (comma 11). A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 (comma 12). Gli enti locali possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nel citato addendum, entro il 30 aprile 2013, l’anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L’anticipazione, concessa entro il 15 maggio 2013 proporzionalmente e nei limiti delle somme annualmente disponibili, è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato con riferimento al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione. Il contratto tra ente locale e Cassa depositi e prestiti è stipulato sulla base di un contratto tipo approvato con provvedimento del Direttore generale del tesoro e pubblicato, ai fini di pubblicità notizia, sui siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e di Cassa depositi e prestiti. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, l’Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria, e per le province, all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (comma 13). Per gli enti locali che beneficiano dell’anticipazione, sono previste alcune condizioni (commi 14 -17):

- gli enti locali interessati provvedono a fornire alla Cassa depositi e prestiti S.p.A formale certificazione, rilasciata dal responsabile finanziario dell’ente, dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili;
- gli enti locali interessati provvedono a fornire alla Cassa depositi e prestiti S.p.A formale certificazione, rilasciata dal responsabile finanziario dell’ente, dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili;
- gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (ex art. 243-bis TUEL) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono tenuti a modificare corrispondentemente il piano di riequilibrio entro 30 giorni dalla concessione della anticipazione;
- il fondo di svalutazione crediti (comma 17, art. 6, d.l. n. 95/2012), relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l’anticipazione, deve essere pari almeno

al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

Art. 2 - Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome

Entro il **30 aprile 2013**, le Regioni e le Province autonome, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'economia, l'**anticipazione** di somme da destinare ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, diversi da quelli finanziari e sanitari, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine (comma 1). Entro il **10 maggio 2013**, la Conferenza Stato - Regioni può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale, che altrimenti è adottato entro il **15 maggio 2013, per l'anticipazione** da concedere a ciascuna Regione. (comma 2). All'**erogazione** delle somme si provvede soltanto qualora la Regione: - abbia predisposto misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi; - abbia presentato un piano di pagamento dei debiti certi; - abbia sottoscritto un apposito contratto con il Ministero dell'economia - Dipartimento del Tesoro nel quale dovranno essere definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni. Tale contratto dovrà prevedere le modalità di recupero delle rate di ammortamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, qualora la Regione non vi provveda autonomamente, e l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è fissato il giorno della sottoscrizione del suddetto contratto, prendendo come riferimento il rendimento di mercato del BTP a 5 anni in corso di emissione (comma 3). Alla **verifica** dei predetti adempimenti dovrà provvedere un apposito **tavolo** istituito ex lege presso la Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato (comma 4). All'atto dell'erogazione dell'anticipazione, le Regioni interessate dovranno provvedere all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento e fornire al predetto Tavolo formale **certificazione**, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione medesima, dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili (comma 5). Il pagamento dei debiti deve riguardare, per almeno due terzi, **residui passivi**, anche perenti, nei confronti degli **enti locali**, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine (comma 6). Una quota del **10 per cento** della relativa Sezione del fondo è accantonata per essere destinata entro il **31 ottobre 2013**, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza.

I commi 7 e 8 prevedono una deroga al patto di stabilità interno per le spese per **cofinanziamenti nazionali** dei **fondi strutturali** comunitari nei limiti di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2014. Al riparto delle predette risorse si provvede con gli stessi criteri e modalità dettati dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. In particolare 800 milioni di euro, per il solo anno 2013, vanno al Fondo di compensazione per gli interventi volto a favorire lo sviluppo (art. 32, legge n. 183/2011) per assicurare alle Amministrazioni titolari dei programmi comunitari 2007-2013 il conseguimento dei target di spesa fissati al 31 dicembre 2013, al fine di scongiurare la perdita di risorse comunitarie, conseguente dall'applicazione della regola del disimpegno automatico prevista dai Regolamenti UE che disciplinano l'intervento dei Fondi strutturali europei. Per effetto dell'integrazione, la dotazione del Fondo di compensazione raggiunge, nell'anno 2013, 1.800 milioni di euro, un ammontare ancora inferiore a quello necessario per evitare la perdita di risorse comunitarie al 31 dicembre 2013 (2 miliardi di euro) ad obiettivi di spesa invariati, senza tener conto, quindi, degli effetti delle misure di accelerazione delle spese da realizzare per conseguire l'integrale utilizzo delle risorse alla chiusura della programmazione (31 dicembre 2015). Per gli anni

2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dalla Ragioneria generale dello Stato - effettua il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del 30 giugno, del plafond di spesa assegnato a ciascuna Regione e Provincia autonoma e, qualora, sulla base delle effettive esigenze di cassa delle Regioni e Province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo (comma 9).

Art. 3 - Pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale

Il presente articolo stabilisce un'anticipazione di liquidità in favore delle regioni, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012, per un importo complessivamente pari a 14 miliardi di euro, di cui 5 per il 2013 e 9 per il 2014. Si introducono, con disposizione di carattere strutturale, meccanismi diretti ad impedire in futuro ulteriori ritardi nel sistema dei pagamenti, ponendo dei vincoli stringenti sulla gestione, da parte regionale, della liquidità destinata al finanziamento del SSN. Nel dettaglio, il comma 1 - per effettuare il riparto fra le regioni dei 14 miliardi di euro - prende come riferimento due grandezze finanziarie:

- gli ammortamenti non sterilizzati antecedenti l'applicazione del dlgs n. 118/2011 (che ha stabilito regole di contabilizzazione degli investimenti e degli ammortamenti uniformi e tali da garantire sia l'equilibrio economico che l'equilibrio finanziario degli enti del SSN);
- le risorse relative al finanziamento del SSN che, sebbene regolarmente affluite alle regioni ovvero stanziare su risorse proprie per quanto attiene al finanziamento eventualmente a proprio carico (dunque regolarmente presenti in termini di competenza di bilancio), tuttavia non sono state erogate agli enti del SSN in quanto la relativa liquidità (in taluni casi anche lo stanziamento in termini di competenza) è stata utilizzata dalle regioni interessate per finalità extrasanitarie.

Il comma 2 prevede un primo riparto di 5 miliardi di euro, da effettuare entro il 15 maggio 2013. Tenuto conto della revisione delle citate grandezze, già in atto, e della possibilità che le medesime grandezze, come oggi presenti nel sistema informativo, presentino degli errori, se ne prevede una ponderazione rispettivamente al 50%. Le somme sono erogate ai sensi del comma 5. Il comma disciplina altresì le modalità di comunicazione alle regioni degli importi assegnati.

Il comma 3, alla luce della revisione richiamata e delle relative risultanze che saranno oggetto di valutazione in sede di Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, prevede il riparto definitivo dei 14 miliardi di euro con decreto direttoriale da emanarsi entro il 30 novembre 2013. Le somme sono erogate, al netto di quanto già erogato a valere sui primi 5 miliardi di euro, ai sensi del comma 5. Il comma 4 dispone che le regioni facciano pervenire al Ministero dell'economia, entro il 31 maggio 2013 ed entro il 15 dicembre 2013 (rispettivamente con riferimento al primo e al secondo riparto di risorse), una richiesta di accesso alle somme assegnate che avvia il procedimento per la definitiva sottoscrizione del contratto con il MEF. Per garantire l'intero utilizzo dei 14 miliardi si prevede la possibilità di riassegnazione di risorse a regioni che ne facciano richiesta, a valere sulle risorse non utilizzate da altre regioni: tale riassegnazione è prevista, a conclusione del procedimento di verifica dei dati presenti nei conti economici e negli stati patrimoniali, con riferimento alle risorse assegnate in via definitiva con il secondo decreto che ripartisce i 14 miliardi di euro. Il comma 5 stabilisce le condizioni per l'erogazione alle regioni dell'anticipazione di liquidità:

- le regioni devono prevedere, anche con misure legislative, le necessarie coperture per garantire la restituzione allo Stato dell'anticipazione ricevuta;
- le regioni devono presentare un piano dei pagamenti dei debiti, comprendente l'elenco dei fornitori che saranno pagati e i relativi importi. Si prevede altresì la possibilità di inserire nell'elenco, nei limiti delle risorse assegnate ed in via residuale rispetto ai debiti esigibili alla data del 31/12/2012, anche i debiti comunque sorti entro il medesimo termine, intendendosi per tali i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il medesimo termine del 31/12/2012;

- la sottoscrizione di un contratto che preveda le modalità di erogazione delle somme e di relativa restituzione, ovvero di recupero. Nella restituzione, che avverrà in un periodo non superiore a 30 anni, sono compresi interessi che la disposizione fissa al tasso di rendimento di mercato dei BTP a cinque anni in corso di emissione.

Il comma 6 stabilisce che all'atto dell'erogazione le regioni interessate devono provvedere all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento e alle conseguenti scritture contabili, dandone certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti da parte del responsabile della gestione sanitaria accentrata o di altra persona formalmente indicata dalla regione. Detta certificazione non potrà essere elusa, in quanto la norma stabilisce che essa costituisce un adempimento ai fini dell'ordinario accesso delle regioni alle quote premiali del finanziamento del servizio sanitario nazionale, come previsto dalle disposizioni ivi richiamate.

Il comma 7 introduce la disposizione di carattere strutturale diretta a prevenire la formazione di ingenti crediti dei servizi sanitari regionali verso le rispettive regioni, disponendo un nuovo adempimento regionale ai fini dell'ordinario accesso delle regioni alle quote premiali del finanziamento del servizio sanitario nazionale, come previsto dalle disposizioni ivi richiamate. L'adempimento consiste nell'obbligo delle regioni di erogare effettivamente ai propri enti sanitari, entro la fine dell'esercizio, almeno il 90% delle somme che incassano dallo Stato a titolo di finanziamento del SSN stesso (si tratta dell'IRAP, dell'addizionale regionale all'IRPEF e dei trasferimenti da bilancio statale a titolo di compartecipazione IVA e di fondo sanitario nazionale), nonché delle somme che le stesse, a valere su risorse proprie, destinano autonomamente al finanziamento del SSN (sostanzialmente riconducibili alla fiscalità aggiuntiva, al ripiano di disavanzi sanitari, a finanziamento di funzioni sanitarie ulteriori rispetto ai LEA, ad altri finanziamenti regionali comunque destinati). Tale condizione è diretta a garantire un sostanziale equilibrio finanziario (equilibrio di cassa) oltre all'obbligo dell'equilibrio di competenza, disciplinato da una consistente legislazione e oggetto di un monitoraggio trimestrale ormai consolidati. Il comma 8 fornisce una disciplina per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano che non accedono al finanziamento del servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato. Per tali regioni e province si prevede una partecipazione al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali, disponendo che tali enti trasmettano entro il 30 giugno 2013 la documentazione necessaria per verificare i dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Infine il comma 9 è diretto a coordinare l'operazione di cui al presente articolo con il procedimento di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) disponendo che le regioni possano far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità quali risorse in termini di competenza di cui all'articolo 1, lettera b). Slitta dal 30 aprile al 15 maggio il termine entro cui il Presidente del Consiglio diffida la Regione ad adottare i provvedimenti per evitare la situazione di squilibrio e dal 31 maggio al 30 giugno il termine per l'adozione dei provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione dal parte commissario ad acta.

Art. 4 - Verifica equilibri strutturali delle regioni

L'articolo è volto a garantire l'effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in quanto prevede, per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che abbiano sottoscritto i contratti di cui agli articoli 2 e 3, che la possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati resti subordinata all'attestazione regionale da cui risulti, oltre al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale. Dette condizioni sono verificate dai Tavoli di verifica di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 3, comma 3, e recepite in apposita delibera del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all'indebitamento.

Art. 5 - Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevedono la possibilità di estinguere i debiti per le obbligazioni giuridicamente perfezionate dei Ministeri, relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte delle quali non sussistono residui passivi anche perenti. A tal fine è previsto il rifinanziamento dell'apposito fondo, per l'importo complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2013. Il comma 3 prevede il monitoraggio dei pagamenti da parte degli uffici centrali di bilancio ai quali le amministrazioni trasmettono con cadenza trimestrale i prospetti dei pagamenti dei debiti che non è stato possibile estinguere. A loro volta, gli UCB trasmettono una relazione finale alla Corte dei Conti sulle somme effettivamente impegnate e pagate. Qualora l'ammontare dei debiti dovesse risultare superiore al suddetto importo di 500 milioni di euro, il comma 4 dispone che i Ministeri interessati definiscano un piano di rientro volto al conseguimento dei necessari risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa, anche al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie. L'estinzione dei debiti è condizionata al reperimento delle occorrenti risorse attraverso le suddette misure.

Nei commi 5 e 6 è previsto che i Nuclei di analisi e valutazione della spesa monitorano l'attuazione dei piani di rientro e che, in caso di mancata adozione del piano di rientro, il Ministro competente entro il **15 luglio 2013** invia apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti. La disposizione di cui al comma 7 dispone la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte per un importo pari a 2,5 miliardi di euro nel 2013 e a 4 miliardi di euro nel 2014.

Art. 6 - Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Il comma 1 stabilisce l'**ordine** a cui le Amministrazioni devono attenersi nell'effettuazione dei **pagamenti**, dando priorità a quelli relativi a credito non oggetto di cessione *pro soluto*, secondo il criterio della **anzianità del credito**, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento. Il comma 2 prevede che, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto. Si prevede la pubblicazione dei **Piani dei pagamenti** di cui al Capo I sui siti internet delle amministrazioni interessate, allo scopo di assicurarne la massima trasparenza e conoscibilità. (comma 3) Il comma 4 prevede che relativamente alle **opere pubbliche** oggetto di pagamento ai sensi del Capo I, i mandati di pagamento riportino il codice unico di progetto (CUP), secondo quanto previsto dalle funzionalità già operanti sul SIOPE. Dal **30 settembre 2013**, i dati relativi ai pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le medesime opere, sono comunicati al Ministero dell'Economia., Il comma 5 introduce la clausola di **impignorabilità delle somme** destinate al pagamento **dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni**. La previsione si rende necessaria al fine di evitare che tali somme possano essere distratte per altre finalità, vanificando gli effetti economici che si intendono perseguire con il presente decreto e che sono indispensabili per la tenuta del sistema industriale del Paese. Il comma 6 introduce, nell'articolato della legge n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto) l'articolo 5-quinquies in tema di **esecuzione forzata**, finalizzato ad assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della legge citata. La norma integra la disciplina della impignorabilità, come dettata dalla Legge di stabilità per il 2013, dei fondi destinati al pagamento delle somme liquidate ai sensi della legge Pinto, impignorabilità che resta ferma. La proposta normativa è dunque volta ad evitare che vengano apposti vincoli, anche per effetto del temporaneo accantonamento, sui fondi in questione e tale obiettivo viene raggiunto mediante l'estensione (anche ai creditori Pinto) della portata applicativa dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 sul pignoramento c.d. contabile. In tal modo, la norma assume portata generale ed è destinata a coprire i pignoramenti effettuati nei confronti di tutte le amministrazioni debitorie per effetto di liquidazioni da legge Pinto. Va

evidenziato che, oltre al richiamo in generale della disciplina del c.d. pignoramento contabile, l'intervento normativo proposto ribadisce che tutti i creditori, ivi compresi i creditori Pinto, al pari degli altri creditori nei confronti della pubblica amministrazione, sono soggetti al divieto di procedere esecutivamente sui fondi destinati al pagamento di somme liquidate ai sensi della stessa legge Pinto.

Con il comma 7 il regime di **impignorabilità** viene esteso anche ai fondi e alle contabilità speciali del **Ministero dell'economia** e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate ai sensi della Legge Pinto.

Il comma 8 introduce modifiche e integrazioni all'art. 8 del dlgs n. 123/2011 che incidono solamente sui **tempi** entro i quali gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni devono pervenire agli **Uffici di controllo** (Uffici centrali del bilancio e Ragionerie territoriali dello Stato) che vengono portati a 15 giorni, nonché sui termini entro cui deve essere espletato il relativo controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile e si deve dare corso ai pagamenti medesimi. Invero, tali modifiche mirano a salvaguardare la finanza pubblica con disposizioni volte ad evitare l'aggravio di spese per interessi moratori, dovuti, nel caso di specie, a tutela delle imprese in caso di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Con il comma 9 si prevede che, entro il **30 giugno 2013**, le **amministrazioni debitorie** di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, **l'importo** e la **data** entro la quale provvederanno rispettivamente ai **pagamenti dei debiti**. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per **danno erariale** a carico del responsabile dell'ufficio competente. Il comma 10, di carattere ordinamentale, tipizza una fattispecie di **responsabilità erariale** a carico dei soggetti responsabili dell'omissione di specifici adempimenti procedurali previsti dalle disposizioni contenute nel Capo I (in particolare, mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni debitorie alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 8 e 14, all'articolo 2, commi 3 e 5, all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, all'articolo 5, commi 1 e 3, all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7, comma 4, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori). Le amministrazioni hanno facoltà di omettere la trasmissione alla Corte dei conti, per il controllo preventivo, dei decreti di riparto fra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità di cui al Capo I (comma 11).

Art. 7 - Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni

L'articolo introduce disposizioni dirette ad assicurare, in un'ottica di semplificazione e trasparenza, la **completa ricognizione e la certificazione delle somme dovute** dalle amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti, con l'obiettivo di assicurare il completamento del processo di liquidazione di tutti i debiti commerciali ante 2012 non ancora estinti. In particolare, il comma 1 prevede **l'obbligo delle amministrazioni debitorie** (ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, d.l. n. 185/2008- che cioè hanno ricevuto istanza da parte del creditore per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti) **di registrarsi**, entro **20 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla Piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione telematica per il rilascio delle certificazioni, sanzionandosi, al comma 2, il mancato adempimento dell'obbligo. Con la disposizione di cui al comma 3 si chiarisce che la predetta **Piattaforma elettronica** diventa l'unica **modalità di certificazione dei crediti** ai sensi delle disposizioni sopra citate.

Il comma 4 stabilisce **l'obbligo per le pubbliche amministrazioni debitorie** di comunicare, a partire dal **1° giugno 2013** ed entro il termine del **15 settembre 2013**, utilizzando la Piattaforma elettronica, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti, maturati alla data del 31 dicembre 2012, prevedendosi anche in questo caso, al comma 5, una particolare

ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare in caso di inadempimento. Ai sensi del comma 6, per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione (che formano oggetto di separata indicazione), la comunicazione di cui al comma 4 equivale a **certificazione del credito** e si intende rilasciata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, ovvero senza l'indicazione della data di pagamento. Resta ferma la possibilità di acquisire la certificazione secondo le procedure di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, e successive modificazioni. Il comma 7 prevede la possibilità per il creditore di richiedere la nomina di un **Commissario ad acta**, qualora l'amministrazione debitrice sia rimasta **inerte** a fronte della richiesta del creditore medesimo di integrare o correggere la comunicazione relativa ad uno o più crediti da esso vantati. La nomina di un Commissario *ad acta*, con oneri a carico dell'amministrazione debitrice, è già prevista dalla normativa vigente. Ai sensi del comma 8, le **banche e gli intermediari finanziari**, tramite l'ABI, comunicano al Ministero dell'economia - Dipartimento del tesoro l'elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili ceduti in favore dei banche o intermediari finanziari autorizzati entro il 31 dicembre 2012. Il comma 9 prevede infine che con la legge di stabilità 2014 possano essere ulteriormente incrementate le risorse destinate al pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche che sono stati oggetto di cessione, da parte dei creditori, in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati e risultanti dalla ricognizione condotta dall'ABI ai sensi del comma 8. Tali pagamenti dovranno comunque avvenire in linea con le indicazioni delle Autorità europee e nel rispetto dei parametri di sostenibilità e stabilità finanziaria, mediante assegnazione di titoli di Stato.

Art. 8 - Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni

È prevista l'**esenzione da imposte, tasse e diritti** di qualsiasi tipo per gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti. (comma 1) La normativa vigente prevede su tali atti un'imposta di registro in misura fissa pari a 168,00 euro. Con il comma 2 viene prevista la possibilità di far **autenticare gli atti** di cessione dei crediti nei confronti delle amministrazioni da parte dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, solo ove tale figura sia presente. Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il **31 luglio 2013**, sono stabilite le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica è utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione (comma 3).

Art. 9 - Compensazione tra certificazioni e crediti tributari

La disposizione introduce l'articolo 28-quinquies nel DPR n. 602 del 1973, nel quale si prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del SSN per somministrazione, forniture e appalti, possono essere **compensati** (ex art. 17 dlgs n. 241/1997), con le **somme dovute a seguito di accertamento con adesione**, di **definizione** e di **acquiescenza** (dlgs n. 218/1997), di **definizione agevolata delle sanzioni** (artt. 16 e 17 dlgs n. 472/1997), di **conciliazione giudiziale** e di **mediazione** (dlgs n. 546/1992). A tal fine è necessario che il **credito sia certificato** (ex art. 9, comma 3-bis, o comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, d.l. n. 185/2008). Al fine di garantire l'utilizzo univoco del credito certificato, la compensazione è trasmessa dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle

somme dovute all'ente territoriale a qualsiasi titolo. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

Dal 2014 il limite annuale per la fruizione dei crediti d'imposta è innalzato da 516.000 euro a 700.000 euro. (comma 2)

Art. 10 - Modifiche d.l. n. 95/2012 e versamento di tributi locali Il comma 1 reca modifiche all'articolo 16, comma 7, del d.l. n. 95/2012 (*Spending review*), che prevede che le riduzioni delle risorse finanziarie, operate dal medesimo comma 7, siano imputate a ciascuna Provincia tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente. Tali imputazioni sono determinate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni sono ripartite in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con la modifica in esame si prevede che per gli anni 2013 e 2014, invece, le **riduzioni** da imputare a **ciascuna Provincia**, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono pari agli importi indicati nell'allegato 3-bis al presente decreto. Viene, pertanto, meno il ricorso al decreto del Ministero dell'interno per la ripartizione delle riduzioni da operare. I predetti importi sono stati individuati ripartendo il risparmio complessivo ascritto al comparto delle Province sulla base della incidenza della spesa per consumi intermedi sostenuta da ciascuna provincia nel 2011, come desunta dai dati SIOPE rilevati a marzo 2013, senza considerare le spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale e per la raccolta di rifiuti solidi urbani, nonché i pagamenti effettuati dalla Provincia di Napoli relativi alle spese per servizi socialmente utili finanziate dallo Stato.

I commi 2 e 3 prevedono disposizioni, in materia di **TARES**, che operano limitatamente all'anno 2013, anche in deroga all'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011.

Il comma 2, lett. a) attribuisce al comune la facoltà di intervenire sul **numero delle rate** e sulla **scadenza** delle stesse con la conseguenza che il versamento della prima rata può essere anticipato rispetto all'attuale scadenza di luglio. A tutela del contribuente, la norma prevede, comunque, la condizione che la deliberazione sia adottata e pubblicata, ai sensi di legge, dal comune almeno trenta giorni prima della data di versamento. La lett. b) stabilisce che, ai fini del versamento delle sole prime due rate del tributo, i comuni possono inviare ai contribuenti i **bollettini di conto corrente postale precompilati**, già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. La norma precisa che tali modalità di versamento non possono essere utilizzate per il pagamento dell'ultima rata del tributo che, quindi, deve essere corrisposta, unitamente alla maggiorazione standard, impiegando esclusivamente gli strumenti previsti dalla successiva lett. c). Anche nel caso in cui il comune abbia previsto il pagamento del tributo in sole due rate, per il pagamento della seconda deve essere necessariamente utilizzato il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale. A parte quest'ultima ipotesi, il contribuente può sempre avvalersi della facoltà di pagare il tributo in un'unica soluzione a giugno, ma tale facoltà può essere esercitata limitatamente alle rate diverse dall'ultima. In definitiva, per l'anno 2013, il contribuente è tenuto a corrispondere il tributo in almeno due rate. Resta fermo che l'utilizzazione dei bollettini di conto corrente postale predisposti per il pagamento della TARSU, della TIA 1 e della TIA 2

costituisce una mera facoltà, potendo il comune utilizzare, già a decorrere dalla prima rata, il modello F24 e il bollettino di conto corrente postale, in via di approvazione, predisposti per il pagamento della TARES. La lett. c) prevede la riserva in favore dello **Stato** del gettito relativo alla maggiorazione standard, **pari a 0,30 euro per metro quadrato**. Conseguentemente, la lett. d) prevede che non trovi applicazione il comma 13-bis dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 e la lett. e) opera le necessarie modifiche alla lettera c) del comma 380 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. Anche in questo caso, detta maggiorazione è versata in unica soluzione, unitamente all'ultima rata della TARES, utilizzando il modello F 24 o il bollettino di conto corrente postale in via di approvazione. La lett. f) stabilisce che i comuni **non** possono esercitare la facoltà di aumento della **maggiorazione** standard fino a 0,40, come, invece, previsto dal comma 13 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011. La lett. g) mira a risolvere le difficoltà dei comuni che, in regime di TIA, hanno esternalizzato tutto il servizio di gestione dei rifiuti, ivi compresa la riscossione. La disciplina del nuovo tributo prevede, infatti, che i versamenti debbano essere effettuati esclusivamente ai comuni e, solo nel caso di tariffa puntuale, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti provvede alla riscossione. Per evitare ripercussioni negative sullo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, poiché le aziende in questione non sono destinatarie delle somme riscosse e per consentire ai comuni di riappostare il bilancio prevedendo la necessaria corrispondenza tra l'entrata relativa al gettito del tributo e la corrispondente voce di spesa per la gestione del servizio, la norma consente **transitoriamente per l'anno 2013** ai comuni di continuare ad avvalersi per la **riscossione** del tributo dei **sogetti affidatari** del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il comma 3, nel sostituire il comma 4 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, ripropone le stesse disposizioni presenti nella disciplina TARSU, **escludendo dalla tassazione**, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le **aree comuni condominiali** di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Il comma 4 introduce novità in materia di **IMU**. In particolare, la lettera a) stabilisce, a partire dall'anno 2013, un **unico termine** (30 giugno) per la presentazione della **dichiarazione IMU**, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione dell'obbligo dichiarativo derivante dal termine mobile dei 90 giorni e per risolvere gli insolubili problemi che, a legislazione vigente, si sono posti in ordine alla possibilità da parte dei contribuenti di ricorrere all'istituto del ravvedimento.

Con la lett. b) si sostituisce il comma 13-bis dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 relativo all'efficacia costitutiva della pubblicazione sul sito del MEF delle delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione IMU. La norma proposta stabilisce, innanzitutto, che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le **deliberazioni di approvazione delle aliquote** e della detrazione nonché i **regolamenti dell'IMU** devono essere inviati esclusivamente per **via telematica**, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del MEF che ha effetti costitutivi. La norma prende in considerazione anche i versamenti dell'IMU, disponendo che gli stessi devono essere eseguiti tenendo conto degli **atti pubblicati** nel predetto sito, per quanto riguarda la prima rata, alla data del **16 maggio** di ciascun anno di imposta e, per quanto riguarda la seconda rata, alla data del **16 novembre**. La norma prescrive, inoltre, che ai fini della suddetta pubblicazione, l'**invio** da parte dei comuni degli atti in questione deve avvenire rispettivamente **entro il 9 maggio e il 9 novembre di ciascun anno di imposta**. Nel caso in cui i comuni **non abbiano inviato** alle scadenze appena indicate i suddetti atti, per il pagamento della prima rata, i soggetti passivi calcolano l'imposta nella misura pari al 50 per cento di quella dovuta sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Per il versamento della seconda rata, i contribuenti devono prendere in considerazione gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente. Ovviamente, la norma in questione riguarda esclusivamente l'invio e la pubblicazione delle deliberazioni e dei regolamenti IMU

e non incide sui termini di adozione di tali atti che devono essere, comunque, approvati nei termini previsti, per quanto riguarda le aliquote. La norma prevede, altresì, che i **comuni debbano compilare**, secondo le indicazioni fornite dallo stesso MEF, sentita l'ANCI, una **griglia riassuntiva delle aliquote** e dei regimi agevolativi determinati con le delibere. Tale griglia è necessaria per disporre, nel momento in cui occorre effettuare le necessarie elaborazioni che affiancano le proposte normative, di un quadro definito e di immediata percezione delle manovre adottate dai comuni.

Art. 11 - equilibrio finanziario Sicilia e Piemonte - programmazione regionale Fondo sviluppo e coesione

I commi da 1 a 5 sono finalizzati a dare attuazione allo statuto di autonomia della Regione **Siciliana**, con l'attribuzione alla Regione del **gettito delle imposte** sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali che hanno sede legale fuori dal territorio regionale in misura pari alla quota di detti redditi riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno della Regione.

Per l'anno 2013, si prevede che l'assegnazione venga effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione. Ciò, al fine di sterilizzare il rischio di un adeguamento non immediato da parte dei contribuenti alle nuove regole di versamento previste per l'attuazione della riforma in esame e allo scopo di assicurare la neutralità finanziaria del presente articolo per il primo anno di entrata in vigore. Per gli anni successivi, il relativo gettito è assicurato secondo le modalità applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'economia della Regione Siciliana. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione alla Regione Siciliana delle predette maggiori entrate si provvederà mediante: la riduzione delle risorse spettanti alla regione Siciliana per gli anni dal 2013 al 2015 per l'edilizia agevolata; la riduzione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 nella misura di 3 milioni per l'anno 2013 e di 10 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015; la riduzione del contributo previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 pari a 10 milioni per l'anno 2015. A decorrere dall'anno 2016, si provvederà alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato nel territorio regionale, con le modalità previste dallo statuto siciliano. Per ciò che concerne la Regione **Piemonte**, ai commi 6 e 7, si prevede che la Regione medesima, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di **trasporto pubblico locale** su gomma e di trasporto ferroviario regionale, predisponga un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il piano di rientro dovrà individuare le necessarie azioni di razionalizzazione ed efficientamento da conseguire. Per il finanziamento del piano, la Regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 (pubblicata nella G.U. n. 80 del 7/4/2011), nel limite massimo di 150 milioni di euro.

Infine, al comma 8, si prevede - nell'ambito dell'accordo che deve essere stipulato tra le Autonomie speciali per il **riparto dell'accantonamento del gettito derivante dalla compartecipazione ai tributi erariali** (ex d.l. n. 95/2012) - la possibilità di effettuare il predetto accantonamento a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e coesione, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ciò, al fine di garantire una sufficiente liquidità per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo della Regione.

Art. 12 - Copertura finanziaria

Le disposizioni determinano complessivamente un incremento del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche di 20 miliardi nel 2013 e di ulteriori 20 miliardi nel 2014. In relazione al maggior fabbisogno si potrà determinare l'esigenza di disporre maggiori emissioni di titoli di Stato nel corso dei rispettivi anni fino a concorrenza del predetto importo. In relazione a tale valore massimo si sono stimati gli interessi passivi a carico del bilancio dello Stato ipotizzando emissioni nell'arco di ciascuno dei due anni, sulla base dei tassi di mercato attesi sul ventaglio degli strumenti di medio-lungo termine regolarmente offerti e tenendo conto dell'ordinaria gestione dei flussi di cassa che il MEF normalmente adotta per la conduzione del debito pubblico. Ne risulta un incremento delle spese per interessi passivi che, per il bilancio dello Stato, ammonta a 922,5 milioni nel 2014 e a 1.599 milioni per gli anni dal 2015 al 2017. L'aumento della spesa per interessi passivi è in parte compensato dagli interessi attivi che dovranno essere corrisposti dagli enti territoriali sulle anticipazioni di liquidità richieste ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 per il medesimo arco temporale (da restituire con piano d'ammortamento a rate costanti in 30 anni a decorrere dal 2014) per il quale è previsto il rimborso delle stesse anticipazioni. Il comma 2 è volto a consentire la **tempestiva attuazione** delle disposizioni recate dal decreto in esame, nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, autorizzando il Ministro dell'economia ad apportare immediatamente dopo l'entrata in vigore del provvedimento, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a disporre il ricorso ad **anticipazioni di tesoreria**. Per assicurare l'invarianza dei saldi, è previsto che la regolarizzazione dovrà essere effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è effettuato il pagamento in anticipazione. Ai fini della copertura dell'onere netto della spesa per interessi, è prevista al comma 3 la seguente modalità:

- per l'importo di euro 559,5 milioni di euro nell'anno 2014 mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5.
- per l'importo di 570,45 milioni a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle spese rimodulabili, con esclusione degli stanziamenti relativi al Fondo sviluppo e coesione, nell'ambito delle missioni di ciascun Ministero.

L'importo della riduzione da applicare, in termini di competenza e di cassa, a ciascun Ministero è indicato nell'apposito allegato 1 nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more della definizione del decreto ministeriale del MEF di riduzione delle suddette spese, ai sensi del comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad accantonare e rendere indisponibili le risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato. Entro **30 giorni** dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni centrali dello Stato potranno proporre variazioni compensative delle somme accantonate, anche in deroga alle vigenti norme in materia di flessibilità, tra missioni diverse di ciascuno stato di previsione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. Il comma 3 dispone, altresì, la copertura degli oneri derivanti dalla stipula di un addendum alla Convenzione con Cassa Depositi e Prestiti pari ad euro 500 mila per ciascuno degli anni 2013 e 2014 (articolo 1, comma 12) e di quelli derivanti dalla detassazione della cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A., pari a 6,5 milioni di euro per ciascuno anno del periodo 2013-2017 (articolo 8). A tal fine è disposta, quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2015, la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, e a 2 milioni di euro annui per gli anni 2014 e 2015 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni per l'anno 2014 e 4,5 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 6 prevede che gli importi relativi alle anticipazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, da restituire da parte degli enti territoriali, siano versati annualmente all'entrata del bilancio dello Stato (distinguendo tra quota interessi e quota capitale). In particolare, è altresì disposto che le quote capitale siano riassegnate al fondo ammortamento titoli di Stato. Il comma 7 dispone che sui capitoli su cui si siano rilevati debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture e appalti, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte delle quali non sussistono residui passivi anche perenti, per gli anni 2013 e 2014 non sia possibile proporre da parte dei Ministeri interessati rimodulazioni che determinino la riduzione degli stanziamenti dei medesimi capitoli. La norma non comporta oneri. La disposizione di cui al comma 8 prevede la modifica dell'allegato n. 1 all'articolo 1, comma 1, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), incrementando i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per gli anni 2013 e 2014, per adeguarli ai nuovi valori del bilancio programmatico, fissati nella Relazione al Parlamento 2013, comprensivi anche degli effetti recati dalle disposizioni del decreto-legge in esame. I commi 9 e 10, prevedono una clausola di salvaguardia per evitare che dal presente decreto possano derivare rischi di superamento degli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione finanziaria. In particolare, si dispone che, qualora nell'ambito del monitoraggio degli effetti derivanti dalle norme del presente decreto, sia accertato il rischio di tale superamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa relazione da inviare al Parlamento, dispone la rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese autorizzate con le predette norme, oppure il blocco degli impegni e dei pagamenti (ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del decreto legge 98 del 2011), o in alternativa proporre l'adozione di provvedimenti correttivi urgenti. Il comma 11 dispone che le risorse stanziare per fornire agli Enti territoriali e agli enti sanitari locali la liquidità necessaria al pagamento dei propri debiti e non utilizzate possano essere ridestinate, in primo luogo, all'aumento della restituzione e ai rimborsi delle imposte e, secondariamente, all'estinzione, mediante assegnazione di titoli di Stato, dei crediti commerciali detenuti dai privati nei confronti dei Ministeri che sono stati oggetto di cessione.